

LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI



APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato è disciplinato agli articoli da 41 a 47.

Le novità :

- l'apprendistato per "la qualifica e per il diploma" è rinominato in **"apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale"**;
- per la fattispecie dell'apprendistato per "la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale" e dell'apprendistato "di alta formazione e ricerca", il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, può avvenire anche **attraverso l'apprendimento presso l'impresa**;
- per le due tipologie dell'apprendistato "per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale" e dell'apprendistato "di alta

formazione e ricerca", la definizione dei processi di **cooperazione tra l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto e il datore di lavoro** avviene attraverso la stipula di un protocollo che stabilisce l'entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro;

- lo svolgimento della **formazione esterna** all'azienda avviene presso l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente entro determinate **percentuali dell'orario** ordinamentale della predetta istituzione;
- salvo diversa previsione dei contratti collettivi, nell'apprendistato "per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale" e nell'apprendistato "di alta formazione e ricerca" **il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa**. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al **10 per cento** di quella che gli sarebbe dovuta;

- è prevista l'assunzione **senza limiti di età di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione** mediante l'apprendistato professionalizzante;
- nell'apprendistato professionalizzante la **registrazione nel libretto formativo** del cittadino della formazione effettuata è di competenza del datore di lavoro, mentre, nelle altre due forme di apprendistato, diviene di competenza dell'istituzione formativa o dell'ente di ricerca di appartenenza dello studente;
- il limite all'assunzione di nuovi apprendisti (conferma a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti in forza) è riferito esclusivamente ai rapporti di **apprendistato professionalizzante**.